

**Il sistema inter-americano di protezione dei diritti.  
Verso la “normalizzazione” della funzione di  
salvaguardia dei diritti e dei rapporti tra Stati membri, Corte  
e Commissione?**

**Recensione a *Commentario alla Prima Parte della  
Convenzione Americana dei Diritti dell’Uomo*, a cura di L.  
Cappuccio e P. Tanzarella, Napoli, Editoriale Scientifica,  
2017, pp. 904\***

*Cristina Fasone*

Il ponderoso Commentario alla Prima Parte della Convenzione Americana dei Diritti dell’Uomo (CADU), curato da Laura Cappuccio e Palmira Tanzarella e che fa seguito ad un altro volume co-curato dalle due autrici con A. Lollini sui sistemi regionali di protezione dei diritti umani<sup>1</sup>, rappresenta un’opera unica nel suo genere, in Italia, ma non solo. La sua pubblicazione, infatti, cade in un momento particolare quanto agli anniversari da celebrare nel continente americano e in quello europeo in tema di diritti. Nel 2018 ricorrono i quaranta anni dall’entrata in vigore del Patto di San Josè, il 18 luglio del 1978, e, al di qua dell’Atlantico, il 2018, il 1° agosto, è entrato in vigore il Protocollo n. 16 alla CEDU, finora ratificato da 10 Stati membri, Albania, Armenia, Estonia, Francia, Finlandia, Georgia, Lituania, San Marino, Slovenia e Ucraina<sup>2</sup>. Inoltre, nel 2019 si

---

\* Il contributo è stato sottoposto, in conformità al Regolamento della Rivista, a referaggio anonimo.

<sup>1</sup> L. Cappuccio, A. Lollini e P. Tanzarella (cur.), *Le corti regionali tra Stati e diritti. I sistemi di protezione dei diritti fondamentali europeo, americano e africano a confronto*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012.

<sup>2</sup> Per un’analisi critica di un passaggio significativo, passato alquanto inosservato a livello politico in Italia, cfr. E. Crivelli, *Il protocollo n. 16 alla CEDU entra in vigore: luci ed ombre del nuovo rinvio interpretativo a Strasburgo*, in

“festeggeranno” i primi sessant’anni della Corte europea dei diritti dell’uomo e i quarant’anni di attività della Corte interamericana dei diritti umani (Corte IDU), forse le due più importanti tra le giurisdizioni sovranazionali delle libertà.

Il tempismo nella pubblicazione dell’opera discende anche da un altro importante fattore. Visti i tempi bui per diritti e *rule of law* nel continente americano e in quello europeo<sup>3</sup>, il volume offre una articolata disamina della capacità di carte e corti internazionali dei diritti di ergersi quale limite alla regressione del costituzionalismo democratico.

Inoltre, il Commentario è unico nel suo genere in Italia perché si tratta del primo studio organico pubblicato in lingua italiana<sup>4</sup> volto a veicolare il ricco bagaglio di conoscenze sull’interpretazione e applicazione della Prima Parte della CADU, ad opera di un parterre di autori primo piano, italiani, europei e latinoamericani – accademici, *practitioner* e giudici, incluso l’attuale Presidente della Corte interamericana, un componente della Commissione interamericana e un membro della Corte costituzionale italiana – con formazione e competenze in vari campi, dal diritto comparato, pubblico e costituzionale, al diritto penale, al diritto internazionale e dell’Unione europea, alla filosofia del diritto.

Infine, per quanto concerne l’inquadramento dell’opera, dal punto di vista dei contenuti e della metodologia utilizzata, si tratta di

---

*Quaderni costituzionali*, n. 3, 2018, pp. 719-721; D. Martire, *Il Protocollo n. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali entra finalmente in vigore*, in *Diritticomparati.it*, 16 aprile 2018, <http://www.diritticomparati.it/protocollo-n-16-alla-convenzione-per-la-salvaguardia-dei-diritti-delluomo-e-delle-liberta-fondamentali-ad-un-passo-dallentrata-vigore/>

<sup>3</sup> Si vedano, ad esempio, gli scritti di D. Landau, *Abusive Constitutionalism*, in *UC Davis Law Review*, vol., 47, 2018, pp. 189-260 e di P. Blokker, *Populist Constitutionalism? The Populist Threat to Democratic Constitutionalism*, in *EUI Law Blog*, Constitutionalism and Politics Working Group, 14 novembre 2017, <https://blogs.eui.eu/constitutionalism-politics-working-group/populist-constitutionalism-4-populist-threat-democratic-constitutionalism/>

<sup>4</sup> In altre lingue, cfr., ad esempio, L. Burgogue-Larsen e A. Ubeda De Torres (a cura di), *The Inter-American Court of Human Rights: Case-law and Commentary*, Oxford, Oxford University Press, 2011 e C. Siener e P. Uribe (cur.), *Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario*, Berlin, Konrad Adenauer Stiftung, 2014.

ben più di un Commentario. Le curatrici, infatti, prefigurando, laddove possibile (Parte I), una medesima articolazione dei contenuti per ogni capitolo, partendo dai lavori preparatori sul testo della CEDU, quindi soffermandosi su altre carte internazionali dei diritti e poi analizzando puntualmente la giurisprudenza in materia per giungere alla comparazione con il sistema della CEDU, hanno inteso offrire una originale chiave di lettura sullo sviluppo del linguaggio dei diritti nelle due organizzazioni regionali, sulla definizione di principi, standard e modelli, attraverso la giurisprudenza delle due Corti sovranazionali, guardando sia agli elementi di similitudine che a quelli di differenza. Grazie anche agli approfondimenti contenuti nella Parte II, su temi trasversali ai due sistemi di protezione dei diritti, ne emerge un quadro estremamente variegato, che delinea intense influenze reciproche: senza dubbio della Corte europea verso quella interamericana, ma anche quelle, assai meno note e comunque circoscritte, della Corte interamericana verso quella europea, avendola Corte di San José promosso interpretazioni particolarmente avanzate o comunque innovative di alcuni diritti rispetto alla giurisprudenza europea, ad esempio per la protezione del diritto alla vita, relativamente alle sparizioni forzate, vista la gravità dei casi da cui traevano origine le violazioni<sup>5</sup>. Ugualmente, la Corte IDU è stata antesignana, soprattutto grazie alla sua competenza consultiva, nella creazione di un diritto dei popoli indigeni<sup>6</sup>, nell'interpretazione del divieto di censura e di applicazione di sanzioni penali a chi ha illegittimamente diffuso delle informazioni<sup>7</sup> e nella concettualizzazione delle condizioni di “vulnerabilità” derivante dalla condizione personale o dal ricorrere di specifiche situazioni nella garanzia dei diritti<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> Cfr., tra i molti, J. García Roca, H. Nogueira Alcalà e R. Bustos Gisbert, *La comunicación entre ambos sistemas y las características del diálogo*, in J. García Roca, P.A. Fernández Sánchez, P. Santoyala Machetti e R. Canosa Usera (cur.) *El Diálogo entre los Sistemas Europeo y Americano de Derechos Humanos*, Pamplona, Editorial Aranzadi, 2012, pp. 66-108 e L. Cassetti, A. Di Stasi e C. Arroyo Landa (cur.), *Diritti e giurisprudenza. La Corte interamericana dei diritti umani e la Corte europea di Strasburgo*, Napoli, Jovene 2014)

<sup>6</sup> V. A.M. Russo, *Articolo 21*, nel Commentario, pp. 552-562.

<sup>7</sup> V. P. Tanzarella, *Articolo 13*, nel Commentario, pp. 408-409.

<sup>8</sup> Cfr. L. Burgorgue-Larsen, *Articolo 29*, nel Commentario, rispettivamente, pp. 747 e 749.

Tuttavia, come spiegato chiaramente da M.E. Gennusa e S. Ninatti<sup>9</sup>, l'apparente vicinanza tra le due Corti e le rispettive Carte tende a sfumare ad uno sguardo più attento. In parte, i sistemi di garanzia dei diritti sono connotati da un contesto estremamente diverso, sia in termini di dinamiche evolutive, con l'esperienza del Patto di San José ben più recente del suo omologo europeo (la prima sentenza della Corte IDU, *Velázquez Rodríguez vs. Honduras*, risale al 1988), sia quanto alle credenziali democratiche degli Stati membri, al tipo di violazioni, eclatanti e particolarmente serie dei diritti umani<sup>10</sup>, e al grado di indipendenza e imparzialità dei giudici nazionali<sup>11</sup>. Solo la recente retrogressione del costituzionalismo liberale nel cuore dell'Europa può forse contribuire a sbiadire e a smussare almeno qualche differenza, in senso peggiorativo comunque.

In parte, la differenza tra i due sistemi regionali di protezione dei diritti è organizzativa e funzionale. La CADU è stata ratificata da 27 Stati (su 35 membri dell'Organizzazione degli Stati Americani, OSA: come è noto, non sono mai pervenute, ad esempio, le ratifiche del Canada e degli Stati Uniti), ma solo 20 accettano la giurisdizione della Corte. Inoltre, la Corte non è solo giudice della CADU, ma anche di altre Convenzioni concluse nell'ambito dell'OSA. Come precisato da R. Toniatti, infatti, “il Sistema americano del quale si discorre (...) in realtà non esiste quale soggetto istituzionale unitario formalizzato ma si ricostruisce esclusivamente come riferimento figurativo risultante da una pluralità di fonti normative intervenute nella materia dei *diritti essenziali dell'uomo*”<sup>12</sup>.

La Corte IDU è composta da soli 7 giudici, provenienti dai Paesi che hanno ratificato la CADU (ma che non hanno necessariamente accettato la giurisdizione della Corte stessa), che si trovano a gestire un

---

<sup>9</sup> M.E. Gennusa e S. Ninatti, *Due Corti, due Carte, due mondi e (quasi) gli stessi diritti: analogie e dissonanze tra San José e Strasburgo*, nel Commentario, pp. 873 ss.

<sup>10</sup> E. Ferrer Mac-Gregor, *Articolo 5*, nel Commentario, pp. 143 ss. evidenzia come la stragrande maggioranza dei casi decisi dalla Corte IDU abbia a che fare con il diritto all'integrità personale.

<sup>11</sup> V. T. Groppi e A. Lecis Cocco-Ortu, *Le citazioni reciproche tra la Corte Europea e la Corte Interamericana dei diritti dell'uomo: dall'influenza al dialogo?*, in *Federalismi.it*, 25 settembre 2013, pp. 9-13 e L. Cappuccio, *Articolo 24*, nel Commentario, p. 629-630.

<sup>12</sup> R. Toniatti, *Preambolo*, nel Commentario, p. 18.

contenzioso tutto sommato modesto<sup>13</sup>, considerato che manca il ricorso individuale alla Corte di San José e che l'attività della Corte è comunque filtrata attraverso quella della Commissione interamericana, a cui i capitoli della Parte I del Commentario danno giustamente risalto. La Corte non è organo permanente e gode di una legittimazione e di un seguito a livello nazionale tutto sommato modesti.

Ciononostante, anche in virtù delle disposizioni della CADU, non ha esitato ad affermare una serie di principi che sono suscettibili di incidere fortemente negli ordinamenti costituzionali degli Stati membri. Questa tensione tra attivismo della Corte, pur nei limiti delle sue circoscritte vie di accesso, e ricezione e adempimento delle decisioni a livello domestico sembra essere il filo conduttore di tutti i contributi del Commentario: la CADU godrebbe, dunque, potenzialmente di un forte grado di penetrazione negli ordinamenti nazionali, ma nei fatti risulta largamente ignorata e in ogni caso solo parzialmente applicata<sup>14</sup>.

Per comprendere le potenzialità della CADU e il ruolo della Corte occorre innanzitutto sottolineare, come vari autori nel Commentario fanno, che la Carta e la giurisprudenza della Corte IDU sono dotate di efficacia diretta negli Stati membri e vanno applicate secondo la teoria dell'effetto utile, circostanze queste che avvicinerrebbero il sistema di protezione interamericano di protezione dei diritti più alle dinamiche proprie dell'ordinamento dell'Unione europea che al sistema della CEDU<sup>15</sup>: una disposizione interna contraria alla CADU e alla giurisprudenza della Corte IDU deve essere considerata nulla sin dall'inizio e va disapplicata. Ciò fa il paio con la dottrina del controllo di convenzionalità, che la Corte del Costa Rica

---

<sup>13</sup> La Corte IDU ha emesso fino ad oggi 357 sentenze, stando al database della Corte, contro gli oltre 20600 casi decisi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo dal 1959 cfr. Council of Europe, European Court of Human Rights, *ECHR-Overview 1959-2017*, March 2018, [https://www.echr.coe.int/Documents/Overview\\_19592017\\_ENG.pdf](https://www.echr.coe.int/Documents/Overview_19592017_ENG.pdf), la più parte risolti a partire dall'entrata in vigore del Protocollo n. 11 alla CEDU.

<sup>14</sup> E. Ferrer Mac-Gregor e C. M. Pelayo Möller, *Articolo 1*, nel Commentario, p. 34, parlano di “attuazione sporadica”.

<sup>15</sup> Secondo M. E. Gennusa e S. Ninatti, *Due Corti, due Carte, due mondi*, cit., spec. pp. 903-904.

ha inventato nel 2006 (nel caso *Almonacid Arellano vs. Cile*) e che applica in modo rigoroso. Dunque, il controllo di convenzionalità è imposto dal livello sovranazionale di governo e non è frutto di una scelta statale, come avviene invece rispetto alla CEDU in diversi stati europei quali la Francia, l’Olanda e il Regno Unito. “Etero-dirette” dalla Corte IDU sono anche le modalità attraverso cui tale controllo deve esplicarsi. Infatti, come chiarito nel caso *Gelman vs. Uruguay* (2011), l’obbligo di svolgere il controllo di convenzionalità- rispetto al Patto di San José e alla interpretazione datane dalla Corte IDU – non ricade solo su tutte le corti nazionali, di ogni ordine e grado, ma su ogni singola autorità pubblica, incluse le istituzioni democratico-rappresentative e le amministrazioni. Si tratta di un controllo “diffuso” in senso stretto, che si fonda sul combinato disposto degli artt. 1 e 2 della CADU, il primo fissando il dovere delle Parti contraenti di rispettare e assicurare i diritti e le libertà fissate dalla Carta senza alcuna discriminazione e il secondo prescrivendo in positivo l’obbligo degli Stati di adottare “nel rispetto delle rispettive procedure costituzionali e delle norme di questa Convenzione, le misure legislative o di altro genere necessarie per rendere effettivi i menzionati diritti e libertà”. L’art. 2 è stato però interpretato, contrariamente a quanto preteso dagli Stati Uniti che non hanno mai accettato la diretta applicabilità della Prima Parte della Convenzione (artt. 1-32), nel senso di integrare e non sostituire “l’obbligazione generale e incondizionata dell’art. 1”, avendo come scopo quello di “rendere più determinante, immediata e diretta” la prescrizione dell’art. 1<sup>16</sup>.

Pur in assenza di meccanismi di comunicazione diretta tra corti nazionali, soprattutto costituzionali e supreme, e Corte del Costa Rica, come il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE o il meccanismo previsto dal Protocollo n. 16 alla CEDU, esiste tuttavia un dialogo tra giudici nazionali e Corte IDU. È così sia in virtù di quanto detto a proposito del carattere vincolante per gli organi e le istituzioni nazionali della “cosa interpretata” da questa Corte sovranazionale – nei confronti di tutti gli Stati che ne accettano la giurisdizione, sia

---

<sup>16</sup> Cfr. E. Ferrer Mac-Gregor e C. M. Pelayo Möller, *Articolo 2*, nel Commentario, p. 75 richiamando il parere separato di Héctor Gros Espiell nella *Opinión Consultiva O-C7/86*.

contenziosa che consultiva, a prescindere dall'essere parte in causa o aver richiesto un parere – sia in virtù del peculiare rapporto che intercorre tra Costituzioni nazionali e CADU. Da un lato, infatti, sono numerose le Costituzioni fra gli Stati che riconoscono la giurisdizione della Corte che assicurano un rango costituzionale (art. 75 Cost. dell'Argentina) o la prevalenza sul diritto interno dei trattati internazionali (ad es. art. 46 Cost. del Guatemala, art. 13 Cost. della Bolivia, art. 93 Cost. della Colombia) specie di quelli sui diritti umani, tra cui senz'altro rientra la CADU<sup>17</sup>. Ne consegue che in questi ordinamenti controllo di convenzionalità e controllo di costituzionalità dovrebbero procedere, almeno in linea teorica, di pari passo. Dall'altro, la Corte IDU interpreta la CADU in modo integrato con le previsioni nazionali sui diritti. In forza dell'art. 29 CADU, sulle norme interpretative e in particolare della valorizzazione del principio del trattamento più favorevole, la Corte di San José regolarmente procede alla “attrazione alla tutela convenzionale [interamericana] di diritti riconosciuti a livello nazionale”<sup>18</sup>.

Eppure, diversi commenti alla Parte Prima della Convenzione, evidenziano come, in punto di interpretazione della CADU, la Corte interamericana risulti spesso insensibile alle specificità nazionali. In quella che è stata descritta senza esitazioni come una interpretazione evolutiva della Convenzione, la Corte IDU “opera una equilibrata selezione tra quello che essa definisce come *corpus iuris interamericano* [ovvero l'insieme dei trattati conclusi nell'ambito dell'OSA] e il *corpus iuris internazionale* [riferendosi ad altre norme di diritto internazionale consuetudinario e pattizio]”, ma non considera formato, contrariamente a quanto accade in Europa, un “consenso interamericano” sull'interpretazione dei diritti, tale da fissare standard condivisi di protezione e ammettere in taluni casi un margine di apprezzamento nazionale nell'applicazione della Carta<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> E. Ferrer Mac-Gregor e C. M. Pelayo Möller, *Articolo 1*, cit. pp. 67-68; cfr. anche A. von Bogdandy, *Ius Constitutionale Commune en América Latina: una mirada a un constitucionalismo transformador*, in *Revista Derecho del Estado*, vol. 34, 2015, pp. 3-50.

<sup>18</sup> A. E. Dulitzky, *Articolo 31*, nel Commentario, p. 784.

<sup>19</sup> Cfr. L. Burgogue-Larsen, *Articolo 29*, cit., p. 741.

Nonostante il dibattito sia vivo in merito<sup>20</sup>, non esiste però una dottrina consolidata del margine di apprezzamento nel sistema convenzionale interamericano proprio in quanto la Corte IDU non funziona e non si percepisce come Corte sussidiaria rispetto a quelle nazionali, al pari della Corte di Strasburgo, ma si comporta piuttosto come giurisdizione complementare a quella domestica<sup>21</sup>.

Anche su temi eticamente sensibili come nel campo delle discriminazioni in base all'orientamento sessuale e in materia di fecondazione assistita<sup>22</sup>, la Corte non ha esitato a decidere in aperto contrasto con la posizione di uno Stato e dei giudici costituzionali nazionali (e della stessa Commissione interamericana), probabilmente ritenendosi legittimata ad intervenire, appunto, in funzione complementare alle istituzioni nazionali laddove ravvisa alcune carenze strutturali nel sistema di protezione dei diritti e nelle credenziali democratiche dei rispettivi ordinamenti, peraltro largamente comprovate dalla storia costituzionale di alcuni dei Paesi dell'OSA. Questo interventismo, probabilmente più giustificato nei casi in cui si riscontrano *gross violation* dei diritti umani rispetto a casi che evidenziano delle violazioni “ordinarie” della Carta non ha certo giovato alla collaborazione tra Corte IDU e autorità nazionali per l'esecuzione e implementazione delle sentenze della prima. A differenza della sua omologa europea, la Corte di San José presidia il controllo sull'esecuzione delle sentenze. Cionondimeno, un tale potere non sembra aver giovato particolarmente al tasso di *compliance* guardando al seguito delle decisioni, specie di quelle che richiedono di perseguire l'azione penale per identificare i responsabili delle violazioni dei diritti – operazione particolarmente ardua quando interi settori dell'apparato statale sono o sono state parte attiva di tali

---

<sup>20</sup> Cfr. F. J. Pascual Vives, *El margen de apreciación nacional en los tribunales regionales de derechos humanos: una aproximación consensualista*, in *Anuario Español de Derecho Internacional*, vol. 29, 2013, pp. 217-262.

<sup>21</sup> Così P. Tanzarella, *Articolo 13*, cit., p. 407.

<sup>22</sup> Si tratta dei casi *Atala Riffo* e *Artavia Murillo*, ampiamente discussi nel contributo di M. E. Gennusa e S. Ninatti, cit., pp. 880 ss.

violazioni<sup>23</sup> e di quelle che richiedono l’abrogazione di misure non conformi a Convenzione, come le leggi di auto-amnistia<sup>24</sup>.

Come sottolineato dalla gran parte degli autori della Parte I del volume nella apposita sezione di ciascun capitolo dedicata agli effetti delle decisioni della Corte sui singoli Stati membri, numerosi sono i fenomeni di resistenza alla giurisprudenza della Corte IDU da parte dei giudici nazionali. Quello della resistenza quando non aperto contrasto rispetto al giudicato delle Corti internazionali, tuttavia, è un fenomeno tutt’altro che isolato o specifico di questa regione del mondo<sup>25</sup>. Anzi, secondo autorevoli commentatori, esso è frutto della terza ondata evolutiva della giustizia costituzionale, dopo quella scandita dall’affermazione del controllo di costituzionalità a seguito delle “rivoluzioni costituzionali” successive alla fine della seconda guerra mondiale e della guerra fredda e dopo la seconda ondata connotata dall’apertura dei giudici costituzionali nazionali al diritto internazionale e al suo uso, talvolta anche in modo acritico, quale parametro diretto o indiretto di giudizio<sup>26</sup>. La terza fase, invece, è quella del reflusso, in cui le corti nazionali sempre più spesso ricorrono a soluzioni ed espedienti che si articolano lungo il continuum *voïce*, nel caso di contestazione- *exit*, ossia di fuoriuscita dal sistema regionale o transnazionale di protezione dei diritti o, addirittura, di abbandono della funzione di controllo di costituzionalità che connota la gran parte degli ordinamenti democratici<sup>27</sup>.

---

<sup>23</sup> Cfr., in dettaglio, S. Vannuccini, *Effetti delle sentenze, regime riparatorio e processo di implementazione in ambito nazionale del giudicato della Corte interamericana dei diritti dell’uomo*, nel Commentario, p. 830 ss.

<sup>24</sup> Cfr., ad esempio, la decisione *Barrios Alto vs. Peru* del 2011 e M. Morales Antoniazzi e F. Piovesan, *Articolo 5*, nel Commentario, cit., spec. pp. 199-205, che però rilevano, almeno in un certo periodo, una attitudine collaborativa delle corti nazionali in merito.

<sup>25</sup> Cfr. M. Rask Madsen, P. Cebulak, e M. Wiebusch, *Backlash against international courts: explaining the forms and patterns of resistance to international courts*, in *International Journal of Law in Context*, vol. 14, 2018, pp. 197-220.

<sup>26</sup> Cfr. D. Lustig e J.H.H. Weiler, *Judicial review in the contemporary world—Retrospective and prospective*, in *ICON*, vol. 16 no. 2, 2018, pp. 315-372.

<sup>27</sup> Cfr. A. O. Hirschman, *Exit, Voice, and Loyalty. Responses to Decline in Firms, Organizations and States*, Cambridge, Harvard University Press, 1970,

Se questi sono trend globali, è stato però osservato che vi sono anche ragioni peculiari per cui la resistenza dei giudici nazionali alla Corte IDU si è accentuata negli ultimi anni<sup>28</sup>. In particolare, l’opposizione delle corti nazionali deriverebbe da un approccio estremamente aggressivo e intrusivo nel diritto costituzionale nazionale che la Corte interamericana ha adottato e dal suo tentativo di accreditarsi come “*ultimate authoritative legal voice in the Americas*”<sup>29</sup>.

Aldilà dei casi più evidenti di resistenza, come la fuoriuscita completa (Trinidad e Tobago e Venezuela) o parziale e temporanea (il Perù all’epoca di Fujimori) dal sistema interamericano di protezione dei diritti umani, rilevano qui i crescenti casi di opposizione “strisciante”, che hanno avuto come target sia la Commissione interamericana e il suo ricorso a misure preventive, culminato in una riforma delle sue procedure nel 2013, sia la Corte di san José (si veda, per esempio, la sentenza della Corte suprema nazionale di giustizia dell’Argentina, *Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s/ informe sentencia dictada en el caso ‘Fonteviechia y D’Amico vs. Argentina*, del 14 febbraio 2017). In particolare, alla Corte interamericana non si contesta l’esercizio del suo potere di giudicare norme nazionali in contrasto con la CADU, ma di imporre nel dettaglio quali misure nazionali debbano essere adottate per rimediare alla violazione. Ciò avviene a fronte di ordinamenti nazionali, quelli di diversi Paesi dell’America Latina, che, anche grazie alla Corte, hanno efficacemente portato avanti un processo di consolidamento democratico e che sono dunque assai diversi da come apparivano al momento in cui la Corte IDU iniziava ad operare.

Quella della “normalizzazione” del sistema di *enforcement* del Patto di San José alla luce delle evoluzioni interne agli Stati membri - che hanno, pur con varie difficoltà, tutti abbracciato i principi del costituzionalismo democratico - sembra essere la principale sfida per

---

laddove la *loyalty* nei confronti delle Corti internazionali apparirebbe oggi come una opzione vieppiù residuale.

<sup>28</sup> V. A. Huneeus, *Courts resisting courts: lessons from the inter-American court’s struggle to enforce human rights*, in *Cornell International Law Journal*, vol. 44, 2011, p. 493 ss.

<sup>29</sup> Cfr. J. Contesse, *Resisting the Inter-American Human Rights System*, in *Yale Journal of International Law*, vol. 44, 2019, in corso di pubblicazione.

il futuro della Convenzione e una delle più promettenti piste di ricerca per la comunità di accademici ed esperti ben rappresentata dalle curatrici e dagli autori del volume, magari in vista della pubblicazione del Commentario alla Parte seconda del Patto di San José. Se e in che misura possono conciliarsi la giurisdizione della Commissione interamericana e della Corte IDU con la legittima aspirazione degli Stati membri a preservare spazi di implementazione nell’interazione tra diritto costituzionale e sistema convenzionale? Solo a titolo esemplificativo si possono di seguito indicare alcune ipotesi di riforma o di riallineamento del sistema: ad esempio, affiancare al meccanismo giudiziale di controllo sull’esecuzione delle sentenze della Corte IDU, che fa perno sulla Corte medesima, anche un meccanismo politico di controllo; costruire una legittimazione della Corte di San José come giurisdizione sussidiaria rispetto agli Stati membri, anziché come “quarto grado di giudizio”, e promuovere il ricorso a dottrine di maggior deferenza verso gli ordinamenti nazionali, come quella del margine di apprezzamento; infine, valorizzazione ulteriormente la funzione consultiva della Corte IDU anche con un’estensione del novero di soggetti abilitati a richiedere i pareri, in particolare le corti di ultima istanza a livello nazionale<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> Cfr. J. E. RoaRoa, *La funzione consultiva della Corte interamericana dei diritti umani*, nel Commentario, p. 805 ss. e, volendo, M. Dicosola, C. Fasone e I. Spigno, *The Prospective Role of Constitutional Courts in the Advisory Opinion Mechanism Before the European Court of Human Rights: A First Comparative Assessment with the European Union and the Inter-American System*, in *German Law Journal*, vol. 16, no. 6, 2015, pp. 1387-1428.